



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 223 LEGISLATURA N. VIII

DE/BA/S11 Oggetto: LR 20/2003 art. 36 comma 2 - Approvazione del 0 NC disciplinare di produzione della lavorazione del "cappello".

Prot. Segr. 910

L'anno duemilanove addì 25 del mese di maggio a Serra Sant'Abbondio presso il Monastero di Fonte Avellana si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Petrini Paolo Vice Presidente
- Amagliani Marco Assessore
- Badiali Fabio Assessore
- Marcolini Pietro Assessore
- Mezzolani Almerino Assessore
- Rocchi Lidio Assessore

Sono assenti:

- Spacca Gian Mario Presidente
- Benatti Stefania Assessore
- Carrabs Gianluca Assessore
- Donati Sandro Assessore
- Solazzi Vittoriano Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Petrini Paolo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Badiali Fabio.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

845

OGGETTO: L.R. 20/2003 art. 36 comma 2- Approvazione del disciplinare di produzione della lavorazione del "cappello"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Industria, Artigianato ed Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del servizio industria, artigianato e energia che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16 comma 1 lett. d) della L.R. 15/10/2001 N. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. 20/2003, il disciplinare di produzione per l'attività di lavorazione del "cappello" come da allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

(Paolo Petrini)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R.20/2003 –Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione-

Capo I sezione III Sviluppo delle produzioni artistiche tipiche e tradizionali

Cap.III- Artigianato artistico,tipico tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

artt.34-35-36.

DGR n. 1131 del 09/10/2006

DGR n. 1540 del 28/12/2006

DGR n. 201 del 16.02.2009

MOTIVAZIONI

Con legge regionale 20/2003 è stato approvato il testo unico sulle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.

La legge, al titolo III – Capo III, prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionali della regione e in particolare, gli artt. 13 e 14 prevedono l'erogazione di contributi per l'avvio delle attività e la ristrutturazione dei locali, gli articoli 34 – 35 prevedono i requisiti che le imprese debbono possedere per appartenere al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e l'art. 36 prevede infine l'istituzione del marchio di origine e qualità dei prodotti e la predisposizione dei disciplinari di produzione.

La P.F. Industria Artigianato Politiche Distrettuali e Infrastrutture ha attivato le procedure di concertazione al fine di individuare i settori appartenenti all'artigianato artistico tipico e tradizionale così come individuati dalla DGR.1540/2006 al fine della redazione dei rispettivi disciplinari di produzione.

La Commissione Regionale per l'Artigianato ha individuato, quali lavorazioni prioritarie, quelle del Cappello, del Licetto, del Tombolo, della Terracotta e della Ceramica al fine della redazione dei disciplinari di produzione;

A seguito delle scelte sopra indicate la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 201 del 16.02.2009 ha provveduto a nominare la Commissione per la redazione del disciplinare di produzione del cappello;

La Commissione sopra indicata, con nota del 18.05.2009, ha comunicato alla Giunta Regionale l'ultimazione dei propri lavori ed ha allegato alla stessa la proposta del disciplinare



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
845

di produzione del Cappello chiedendone la sua approvazione così come previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 20/2003;

Considerata la necessità di salvaguardare il consumatore, di promuovere e valorizzare la lavorazione del cappello ed al fine della divulgazione del marchio di origine e qualità 1M "Marche Eccellenza Artigiana" risulta opportuna l'approvazione del disciplinare dell'attività di produzione del cappello;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marco Moscatelli)

VISTO DIRIGENTE POSIZIONE DI FUNZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO POLITICHE DISTRETTUALI E INFRASTRUTTURE

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Carla Stramignoni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui 8 di ALLEGATI.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Bandoni)



ALLEGATO "A"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE MARCHIO DI ORIGINE E DI QUALITÀ DELLA LAVORAZIONE DEL CAPPELLO

(L.R. 20/03 ART. 36)

ART. 1 GENERALITÀ

Il presente Disciplinare di produzione ha lo scopo di definire e valorizzare le caratteristiche qualitative del cappello prodotto dai cappellifici che operano in conformità allo stesso.

La certificazione volontaria del marchio collettivo 1M "marchio eccellenza artigiana" ha lo scopo di garantire il rispetto del disciplinare di produzione da parte degli aderenti e di fornire alle aziende di distribuzione un prodotto dalle caratteristiche qualitative superiori agli standard vigenti.

In quanto secondo gli intendimenti della legge, la Regione Marche vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- tutela e salvaguardia di una tradizione artigiana con valenza culturale storica accumulata negli anni nelle Marche. Un patrimonio che nonostante le difficoltà incontrate nel corso della sua evoluzione è stato conservato trasmesso e valorizzato con volontà e valenza dagli operatori del settore di generazione in generazione fino ad oggi;
- quello della promozione di un insieme di iniziative che riscoprano, consolidino e rinvigoriscano nei suoi diversi aspetti questo processo, adeguandolo alle esigenze di qualificazione e di innovazione che il contesto economico sociale e tecnologico attuale pone.

Il disciplinare di produzione è il mezzo con cui si propone di delineare le regole, descrivere le caratteristiche e i requisiti, indicando le tecniche produttive adottate, sottolineando in questo caso specifico i materiali impiegati e tutto ciò che occorre per individuare e specificare le lavorazioni in essere.

La valorizzazione del marchio deve quindi rappresentare un beneficio, in termini di **qualità** dei materiali e **delle lavorazioni** per gli acquirenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
845

ART. 2 CENNI STORICI

Le ricerche storico tradizionali sul cappello di paglia nelle Marche, avallate da un consistente patrimonio costituito di attrezzi e foto d'epoca, testimoniano la memoria secolare di un artigianato povero che, oltre alla manualità richiedeva solo paglia di grano.

Tale arte, evolutasi in stretta complementarietà ai tradizionali lavori nei campi rappresentava per i coloni dell'Alta Valle del fiume Tenna, che lavoravano il loro fondo a mezzadria un'ulteriore fonte di guadagno. Il cappello di paglia per la sua utilità cominciò ad essere conosciuto e richiesto nelle campagne circostanti, e a poco a poco diventò merce di scambio e di vendita, dando inizio ad una rudimentale, umile tecnologia locale intesa a migliorare e a qualificare la produzione. Solo più tardi, quando rifiorirono i commerci, i cappelli divennero una buona fonte di guadagno.

La nascita delle prime vere e proprie fabbriche di copricapo in paglia fornite di operai, avvenne dopo la prima metà del XIX secolo. E' chiaro che all'epoca le fabbriche non erano edifici per la produzione in serie, ma piccoli laboratori artigianali.

Le attuali e diversificate aziende produttrici di cappelli di paglia, di feltro, di lana e di tessuto, legate ad un mestiere antico le cui origini si perdono nella notte dei tempi, sono concentrate soprattutto nei paesi di Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone.

Si sono riscontrate, da una indagine effettuata su tutto il territorio marchigiano nel gennaio 2009, diverse altre realtà (416 c.ca) produttive di cappelli, che traggono origine non già da un percorso storico e tradizionale ma si sono sviluppate quali produzione accessoria all'attività principale che nella maggior parte dei casi risulta essere quella di produzione di confezioni, accessori e pelletterie (figura 1).




Figura 1

CG



ART. 3 DIRITTO ALLA DENOMINAZIONE

L'utilizzo del marchio 1M "Marche Eccellenza Artigiana" secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 112 del 19/02/2007, è riservata ai cappellifici iscritti nell'apposita sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane istituita ai sensi della D.G.R. n. 1504 del 28/12/2006 e successive modifiche.

Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella Regione Marche, che rispondo alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

ART. 4 ZONA DI PRODUZIONE

La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire nelle fabbriche d'arte o altri opifici situati nel territorio dei comuni della Regione Marche.

ART. 5 MATERIE PRIME E FASI PRODUTTIVE

Le materie prime e le fasi produttive variano a seconda del tipo di cappello che viene prodotto. I principali tipi di cappelli che vengono realizzati sono: il cappello di paglia, il cappello di feltro, il cappello di filato e il cappello di tessuto.

ART. 5.1 IL CAPPELLO DI PAGLIA

I vari imprenditori, al fine di poter utilizzare il marchio di origine e qualità per la produzione di cappelli in paglia, devono rispettare le seguenti regole di produzione.

Le materie prime possono essere: cappelline in paglia di grano, carta ritorta, carta panama o altro materiale, trecce in paglia, in polipropilene, carta e vario genere. Esse devono essere non lavorate allo stato grezzo e quindi non formate.

Le materie prime di cui sopra possono essere acquistate in Italia presso i grossisti importatori o direttamente all'estero nei Paesi di produzione.

Solo al fine esemplificativo le principali fasi di produzione che devono essere svolte all'interno dell'opificio sono:

- Per le trecce di paglia e/o i nastri, la cucitura con macchine apposite (le c.d. "macchine anita o a catenella");



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
845

- La modellatura a caldo, con le varie presse elettriche o a caucciù, sia per i cappelli cuciti sia per le cappelline;
- Le guarnizioni possono essere applicate oltre che manualmente anche con le macchine per cucire apposite o altri mezzi (macchina per guarnire, la macchina a braccio o la macchina dei punti).
- Fase dell'imballaggio: consiste nel controllo finale del prodotto eliminando eventuali imperfezioni.

Le fasi di produzione al fine della realizzazione dei cappelli di paglia sono:

1	PRESSATURA (TESSITURA / INCISIONE / TESA LIBERA)
2	ATTACCATUA GROSGRAIN
3	GUARNIZIONE
4	TAGLIATURA ALA
5	CUCITURA
6	ORLATURA
7	ETICHETTATURA
8	IMBALLAGGIO

Al fine di potersi avvalere dell'utilizzo del Marchio di Origine e Qualità ogni azienda deve effettuare al suo interno o in altra azienda le fasi produttive di cui sopra e comunque ubicata nel territorio italiano. Sarà compito del comitato di controllo verificare che il singolo prodotto abbia tutte le caratteristiche tecniche e di qualità per l'utilizzo del marchio.

ART. 5.2 CAPPELLO DI FELTRO

I vari imprenditori al fine di poter utilizzare il Marchio di Origine e Qualità per la produzione di cappelli in feltro, devono rispettare le seguenti regole di produzione.

L'acquisto della materia prima costituita dai "coni feltro" può avvenire in Italia presso i grossisti importatori o direttamente all'estero nei Paesi di produzione.

Le fasi di produzione al fine della realizzazione dei cappelli di feltro sono:

1	PRESSATURA (INCISIONE / STIRAGGIO)
2	CANETE' SOTTO
3	GUARNIZIONE
4	TAGLIATURA ALA
5	CUCITURA
6	ETICHETTATURA
7	IMBALLAGGIO

Al fine di potersi avvalere dell'utilizzo del Marchio di Origine e Qualità ogni azienda deve effettuare al suo interno o in altra azienda le fasi produttive di cui sopra e comunque ubicata nel territorio italiano. Sarà compito del comitato di controllo verificare che il singolo prodotto abbia tutte le caratteristiche tecniche e di qualità per l'utilizzo del marchio.



ART. 5.3 CAPPELLO FILATO

I vari imprenditori al fine di poter utilizzare il Marchio di Origine e Qualità per la produzione di cappelli in filato, devono rispettare le seguenti regole di produzione.

Il filato rappresenta la materia prima grezza per eccellenza in questa categoria di prodotto. Esso può essere sia di origine italiana che estera. La qualità delle materie prime è data dalla composizione dei filati. Essa è più alta dove è più alta la percentuale di WOOL, WOOL MERINOS, WOOL VERGINE, CACHEMIRE, KID MOHAIR e COTONE.

Solo al fine esemplificativo le principali fasi di produzione che devono essere svolte all'interno dell'opificio sono:

- Lavorazione del filo che viene "smacchinato" su macchine elettroniche di alta precisione. Il risultato permetterà di ottenere teli lavorati in base alle richieste (es. coste, rasato, maglia inglese, treccia, jacquard, ecc.);
- I teli devono essere stirati per fissare la misura e dare più morbidezza al capo finito;
- Fase della cucitura del cappello con macchina "taglia e cuci" oppure con "rasafilo" oppure con "rimaglio";
- Fase della guarnizione del prodotto da effettuarsi "a mano" o "a macchina" che può essere, solo a titolo esemplificativo: filato lavorato a tubolare, frange a mano, rifinitura con pom-pom e cordoncini oppure ricami fatti con vari filati;
- Fase dell'imballaggio: consiste nel controllo finale del prodotto limando eventuali imperfezioni.

Le fasi di produzione al fine della realizzazione del cappello filato sono:

1	SMACCHIATURA
2	STIRATURA
3	CUCITURA
4	RIFINITURA
5	GUARNIZIONE
6	ETICHETTATURA
7	IMBALLAGGIO

Al fine di potersi avvalere dell'utilizzo del Marchio di Origine e Qualità ogni azienda deve effettuare al suo interno o in altra azienda le fasi produttive di cui sopra e comunque ubicata nel territorio italiano. Sarà compito del comitato di controllo verificare che il singolo prodotto abbia tutte le caratteristiche tecniche e di qualità per l'utilizzo del marchio.

ART. 5.4 CAPPELLO TESSUTO

I vari imprenditori, al fine di poter utilizzare il Marchio di Origine e Qualità per la produzione di cappelli in tessuto, devono rispettare le seguenti regole di produzione.

L'acquisto della materia prima costituita dal tessuto può avvenire in Italia presso i grossisti importatori o direttamente nelle manifatture in Italia o all'estero nei Paesi di produzione.

Le fasi di produzione al fine della realizzazione dei cappelli tessuto sono:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

845

1	TAGLIATURA TESSUTO – INTERNI
2	TAGLIATURA FODERA
3	TAGLIATURA OVATTA – RETE
4	ACCOPPIATURA
5	CUCITURA
6	ATTACCO SBIECO – TRAPUNTATURA
7	STIRATURA CUCITRICE
8	INCHIODATURA
9	NASTRO ATTACCO A MANO
10	STIRATURA A VAPORE
11	ATTACCATURA BOTTONI
12	ATTACCATURA NASTRO
13	ATTACCATURA GROSGRAIN
14	ATTACCATURA FODERA
15	ATTACCATURA FALDA
16	TRAPUNTO ALA
17	PRIMA PRESSATURA
18	SBOZZATURA
19	GUARNIZIONE e/o RICAMO
20	ETICHETTATURA
21	IMBALLAGGIO

Al fine di potersi avvalere dell'utilizzo del Marchio di Origine e Qualità ogni azienda deve effettuare al suo interno o in altra azienda le fasi produttive di cui sopra e comunque ubicata nel territorio italiano. Sarà compito del comitato di controllo verificare che il singolo prodotto abbia tutte le caratteristiche tecniche e di qualità per l'utilizzo del marchio.

ART. 5.4 CAPPELLO PELLE

I vari imprenditori, al fine di poter utilizzare il Marchio di Origine e Qualità per la produzione di cappelli in tessuto, devono rispettare le seguenti regole di produzione.

L'acquisto della materia prima costituita dal tessuto può avvenire in Italia presso i grossisti importatori o direttamente nelle manifatture in Italia o all'estero nei Paesi di produzione.

Le fasi di produzione al fine della realizzazione dei cappelli di pelle sono:

1	TAGLIO PELLE
2	SCARNITURA e/o SPESSORAGGIO
3	ACCOPPIATURA
4	TAGLIATURA INTERNI
5	CUCITURA
6	GUARNIZIONI e/o RICAMI
7	STIRATURA e/o PRESSATURA
8	ETICHETTATURA
9	IMBALLAGGIO





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
7045

Nella fase di imballaggio il controllo finale del prodotto avviene eliminando eventuali imperfezioni come il taglio dei fili.

Al fine di potersi avvalere dell'utilizzo del Marchio di Origine e Qualità ogni azienda deve effettuare al suo interno o in altra azienda le fasi produttive di cui sopra e comunque ubicata nel territorio italiano. Sarà compito del comitato di controllo verificare che il singolo prodotto abbia tutte le caratteristiche tecniche e di qualità per l'utilizzo del marchio.

ART. 6 PRODOTTI INNOVATIVI

Possono essere tutelate, ai sensi del presente Disciplinare, quelle produzioni di cappelli contenenti le forme innovative che possono essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali del compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figure l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

I cappellai, avvalendosi di ogni ampia libertà creativa e tecnologica, operano per elevare continuamente la qualità della loro produzione, agendo in stretta collaborazione fra loro e rivolgendosi, ove necessario, agli istituti competenti e ad ogni altra struttura ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente paragrafo.

ART. 7 UTILIZZO DEL MARCHIO

Le imprese che svolgono l'attività di cappellaio con le modalità previste dal presente disciplinare e che risultassero iscritte nell'apposita sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane previa autorizzazione della Regione Marche Servizio Industria Artigianato Energia – possono utilizzare il marchio nella forma e con tutte le modalità grafiche previste esclusivamente per la propria impresa.

E' data facoltà alle singole imprese di apporre ulteriori etichette che riportino il marchio "distretto del cappello di Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone".

Le imprese possono utilizzare e pubblicizzare il marchio:

- in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad es. carta intestata, biglietto da visita, fattura)
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria, negli stands presso fiere od esposizioni;
- nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.

E' esclusa la facoltà da parte delle imprese di autorizzare a terzi, comprese eventuali sub forniture ad utilizzare il marchio in qualunque modo forma

ART. 8 CONTROLLI

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (con il concorso del Consorzio Cappel-doc) hanno il compito di controllare il corretto utilizzo del marchio ed in caso riscontri la non conformità alle



presenti disposizioni diffida l'impresa dall'utilizzo irregolare del marchio invitandola ad adeguarsi alle disposizioni vigenti.

Verificare il permanere in capo all'impresa che abbia ottenuto il riconoscimento di Eccellenza Artigiana per l'attività di cappellaio dei requisiti richiesti per tale riconoscimento (rispetto del disciplinare).

Provvedere alla cancellazione dell'impresa dalla Sezione speciale "Marche Eccellenza Artigiana" dell'A.I.P.A. nel caso di perdita dei requisiti prescritti.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

L.R. 20/03 e successive modifiche

D.G.R. 1504 del 28/12/2006

D.G.R. 112 del 19/02/2007

D.G.R. 977 del 21/07/2008

D.G.R. 1141 del 08/09/2008

D.G.R. 201 del 16/02/2009